

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 7/C

N. 8/C

N. 9/C

(2003-2004)

Riunioni del

8 settembre 2003

15 settembre 2003

26 settembre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/C - RIUNIONE DELL'8 SETTEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO F.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D - Riunione del 15.5.2003)

Con atto del 16.1.2003 il Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il calciatore Schioppa Alessio e la Società F.C. Potenza per violazione degli artt. 117 N.O.I.F. e 1 C.G.S..

Con atto del 4.4.2003 la Commissione Disciplinare richiedeva alla Commissione Tesseramenti di definire la posizione di tesseramento del calciatore suddetto.

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31/D - Riunione del 15.5.2003 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato invalido il tesseramento del citato calciatore Schioppa Alessio in favore del F.C. Potenza per la stagione sportiva 2002/2003.

Con nota del 29.5.2003 il F.C. Potenza ha preannunciato a questa C.A.F. la propria intenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Tesseramenti, richiedendo di ricevere copia degli atti del procedimento.

A tale preannuncio di reclamo ed alla formale trasmissione degli atti richiesti, ricevuti dalla società in data 16.6.2003, tuttavia, non ha fatto seguito la presentazione, nel termine prescritto, dei motivi di gravame, talché il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'F.C. Potenza di Potenza, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S. per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti. Ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - RECLAMO DEL A.S. CASAL SAN NICOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI CASAL SAN NICOLA/VILLA LITERNO DELL'1.2.2003** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 56 del 22.5.2003)

Con ricorso del 4.2.2003 la Pol. San Nicola Casal di Principe ha adito il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Caserta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per contestare la regolarità della posizione di n. 5 calciatori dell'A.S. Villa Literno in relazione alla gara del Campionato Provinciale Allievi San Nicola/Villa Literno dell'1.2.2003.

L'adito Giudice Sportivo ha provveduto a trasmettere, per competenza, la documentazione relativa al proposto ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il quale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 56 del 22 maggio 2003, ha a sua volta disposto l'invio di tutta la documentazione all'Ufficio Indagini, avendo rilevato che almeno due dei calciatori indicati in ricorso risultavano tesserati con indicazione di un anno di nascita posteriore (1986 invece di 1985) rispetto a quello indicato in occasione di un precedente tesseramento per la medesima società Villa Literno.

Avverso tale delibera ha dichiarato di proporre reclamo avanti a questa C.A.F., con telegramma del 29.5.2003, la Pol. San Nicola Casal di Principe, senza tuttavia provvedere al deposito di un atto in possesso dei requisiti formali minimi per poter essere conside-

rato un gravame ritualmente proposto e soprattutto senza alcuna indicazione dei motivi di impugnazione a sostegno del gravame stesso.

Il reclamo, siccome proposto, non può dunque sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 29, commi 5 e 6, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, C.G.S., l'appello dell'A.S. Casal San Nicola di Casal di Principe (Caserta) come sopra proposto ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DEL G.S. REAL PARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI SEI INFLITTA AL CALCIATORE CRISTYAN DAMIANI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 28.5.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 89 del 22 maggio 2003 (e ripubblicato per stralcio sul C.U. n. 44 del 28.5.2003 del Comitato Provinciale di Ancona) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, provvedendo sul reclamo presentato dall'U.S. Casteldemilio Calcio avverso l'esito della gara U.S. Casteldemilio Calcio/G.S. Real Parco disputata in data 12.5.2003 nell'ambito della Coppa Marche Amatori, in accoglimento del proposto ricorso, ha inflitto, fra l'altro, al calciatore del G.S. Real Parco, Cristyan Damiani, la sanzione della squalifica di mesi sei, per avere lo stesso preso parte alla gara citata in posizione irregolare, in quanto tesserato contemporaneamente per la società G.S. Real Parco e per la società Blue Marlin Calcio a Cinque, nelle fila della quale ha partecipato al Campionato di Serie "D" nel corso della stagione sportiva 2002/2003.

Avverso tale decisione il G.S. Real Parco ha proposto reclamo avanti alla medesima Commissione Disciplinare, la quale, con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 95 del 12.6.2003, rilevata la propria incompetenza, ha rimesso gli atti a questa Commissione d'Appello Federale.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo, con il quale il G.S. Real Parco chiede l'annullamento o la consistente riduzione della squalifica inflitta al calciatore Cristyan Damiani, sia inammissibile, a norma dell'art. 40, comma 7, lett. d), punto d1), C.G.S., secondo il quale, nell'ambito dell'attività regionale della L.N.D., *a contraris* non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari quando riguardino squalifiche per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40.7 d/d1) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Real Parco di Ancona e ordina incamerarsi la tassa versata.

**4 - RECLAMO DEL CALCIATORE DI LORENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)

Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Castrovillari/Deliano di Castellana Grotte dell'1.6.2003 infliggeva al calciatore Di Lorenzo Massimo la squalifica per quattro giornate effettive di gara, "per atto di violenza schiaffi e pugni verso avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi".

La decisione traeva spunto dal rapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che alla fine della gara, al rientro negli spogliatoi i calciatori ospiti n. 8 e n. 18 si scagliavano sull'allenatore locale colpendolo con schiaffi alla testa e successivamente su altri calciatori sferrando ripetutamente calci e pugni, a tale episodio dalla tribuna volavano bottiglie in campo che non colpivano.

La Commissione Disciplinare, investita della questione dall'attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo corrette l'interpretazione e l'applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all'utilizzabilità dei mezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate.

Con l'attuale gravame il tesserato è tornato ad insistere, con particolare vigore, sull'asserita intervenuta violazione delle N.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze del Commissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione della sanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia sportiva.

Il reclamo è fondato.

L'art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi "riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro".

Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l'esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi.

Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle "misure d'ordine prese dalla società", al "comportamento dei dirigenti" e da ultimo al "comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti".

Non si intende, per la verità, disconoscere l'ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l'irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati "spazi dedicati".

In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt'altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori.

Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell'impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di dispettanza della Procura Federale in vista dell'eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di gioco.

Le suddette considerazioni sono tutt'altro che infirmate dalla lettura dell'art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all'interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. ("Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco") non comprende (a differenza del "campo di gioco") gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentemente annullata l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamente stringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello del Sig. Di Lorenzo Massimo, annullando l'impugnata delibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.

**5 - RECLAMO DEL CALCIATORE CATALANO GARIBALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)

Il competente Giudice Sportivo, in seguito a fatti incresciosi avvenuti al termine della gara Castrovillari/Delianaova dell'1.6.2003 infliggeva al calciatore Catalano Garibaldi la squalifica per quattro giornate effettive di gara, "per atto di violenza schiaffi e pugni verso avversari al termine della gara, al rientro negli spogliatoi".

La decisione traeva spunto dal rapporto del Commissario di campo, il quale aveva formalmente dato atto che alla fine della gara, al rientro negli spogliatoi i calciatori ospiti n. 8 e n. 18 si scagliavano sull'allenatore locale colpendolo con schiaffi alla testa e successivamente su altri calciatori sferrando ripetutamente calci e pugni, a tale episodio dalla tribuna volavano bottiglie in campo che non colpivano.

La Commissione Disciplinare, investita della questione dall'attuale reclamante rigettava il ricorso, ritenendo corrette l'interpretazione e l'applicazione delle norme federali da parte del primo Giudice, con particolare riguardo all'utilizzabilità dei mezzi probatori, e giudicando comunque proporzionata la sanzione inflitta rispetto alle circostanze di fatto per come riportate.

Con l'attuale gravame il tesserato è tornato ad insistere, con particolare vigore, sull'asserita intervenuta violazione delle N.O.I.F. (art. 68) e del Codice di Giustizia Sportiva (art. 31), precipuamente in ordine alle funzioni e competenze del Commissario di campo, lamentando altresì la disparità di trattamento con casi rapportabili e comunque la sproporzione della sanzione rispetto ad analoghe ben note fattispecie, vagliate di recente dagli Organi di giustizia sportiva.

Il reclamo è fondato.

L'art. 68 delle N.O.I.F. dispone, al primo comma, che possono essere conferite ad appositi incaricati delle Leghe e dei Comitati le funzioni di Commissario di campo, di modo che questi "riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro".

Prosegue la menzionata disposizione affermando che i Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di gioco, ed in caso di necessità debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara, intervenendo presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. Salvi i casi in cui rilevino l'esigenza di un loro intervento diretto, essi possono astenersi dal qualificarsi.

Le attribuzioni dei suddetti organi risultano, quindi, ben definite e limitate dalle norme federali e trovano peraltro riscontro nella stessa modulistica utilizzata per i rapporti di loro competenza, che fa inequivocabilmente riferimento alle "misure d'ordine prese dalla società", al "comportamento dei dirigenti" e da ultimo al "comportamento del pubblico ed agli eventuali incidenti avvenuti".

Non si intende, per la verità, disconoscere l'ampia sfera di manovra dei predetti Commissari, ma la validità ed efficacia dei loro rapporti, come eventuale presupposto diretto per l'irrogazione di sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva in relazione a violazioni disciplinari di tesserati, restano confinate ai sopraccennati "spazi dedicati".

In altri termini, il presente Collegio vuole in questa sede affermare che, almeno stante il vigente regime ordinamentale, i rapporti dei Commissari di campo possono essere presi in considerazione come mezzi diretti di prova, aventi fede privilegiata, relativamente a fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alle sfere di loro stretta competenza, le quali peraltro appaiono tutt'altro che irrilevanti, spaziando i Commissari, anche localmente, in diversi ambiti e settori.

Per il resto dei casi, come nella fattispecie in argomento (caratterizzata da fatti violenti intercorsi tra giocatori nel sottopassaggio dell'impianto, al rientro delle squadre negli spogliatoi e quindi a gara terminata), i resoconti ufficiali dei Commissari possono, al più, innescare azioni di spertanza della Procura Federale in vista dell'eventuale adozione di atti di deferimento, esulando dalle dirette attribuzioni dei detti Organi commissariali il comportamento degli atleti, tanto più al di fuori del recinto del campo di gioco.

Le suddette considerazioni sono tutt'altro che infirmate dalla lettura dell'art. 31, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che i fatti di condotta violenta a cui si fa cenno in tale sede riguardano comunque lo svolgimento della gara e devono essersi verificati all'interno del recinto di gioco, che a norma della Regola 1 Decisioni F.I.G.C. ("Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco") non comprende (a differenza del "campo di gioco") gli spogliatoi e la relativa area di accesso ai medesimi.

In accoglimento del reclamo, in definitiva, deve essere conseguentemente annullata l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, corredata peraltro da una motivazione estremamente stringata, e devono essere trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello del Sig. Catalano Garibaldi, annullando l'impugnata delibera e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Si ordina restituire la tassa versata.

#### **6 - RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riduceva al 30.11.2003 la squalifica (originariamente fino al 31.12.2003) comminata al calciatore Squillace Gregorio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per comportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto effettuato a più riprese ed in momenti diversi nei confronti dell'arbitro che, nel corso della gara Castrovillari/Delianaova dell'1.6.2003, lo aveva espulso dal terreno di gioco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale n. 195 del 26 giugno 2003).

Ricorreva lo Squillace a questa Commissione d'Appello Federale sostenendo come la propria azione (aver puntato alla tempia dell'arbitro le mani a mo' di pistola; averlo apostrofato con le parole "io ti ammazzo...; io ti sparo...") fosse assolutamente inidonea a turbare la tranquillità dello Ufficiale di gara che, infatti... continuava ad arbitrare; e comunque dettata dal particolare stato d'animo che pervade ogni sportivo in momenti altamente drammatici dell'agone sportivo.

Chiedeva pertanto una notevole riduzione della squalifica inflittagli, sanzione ritenuta abnorme e sproporzionata.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello del Sig. Squillace Gregorio, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

La Società Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente hanno proposto ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24 giugno 2003, che aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 a ciascuno di essi per violazione dell'art. 3 comma 1 e 4 comma 3 nonché art. 4 comma 5 C.G.S. contestata alla soc. Catania con atto di deferimento inoltrato alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale in data 30 maggio 2003.

Gli appellanti sostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Gaucci e pubblicate dal quotidiano "Il Secolo XIX" del 28.5.2003, costituendo manifestazione del diritto di espressione e di critica non presentano estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Esse non sarebbero pertanto censurabili da parte degli organi disciplinari sportivi i quali, oltretutto, non avrebbero tenuto in alcuna considerazione il particolare momento in cui tali dichiarazioni vennero rilasciate, ovvero in un periodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla soc. Catania Calcio contro la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria. In via subordinata i ricorrenti deducono l'eccessività delle sanzioni, rilevando la disparità di trattamento sanzionatorio a loro danno rispetto a casi assolutamente analoghi in cui le sanzioni erano state irrogate dagli organi disciplinari in misura minore.

La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l'accertamento compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esaustiva. È appena il caso di ribadire che affermazioni del tipo "è stato tutto un campionato pro-Napoli, pro-rigori al Napoli" ..."perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del Sud" non possono non essere intese nel loro significato letterale di lesione del prestigio e dell'onore delle istituzioni calcistiche e di negazione della correttezza dello svolgimento del campionato in questione. Esse esorbitano pertanto dalla manifestazione del diritto di critica. Nessun rilievo può assumere il particolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nesso tra le accuse di gestione parziale e scorretta del Campionato di Serie B ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc. Catania, che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia sportiva.

Le sanzioni irrogate in primo grado sono congrue in relazione alla portata delle dichiarazioni ed alla qualifica del Gaucci, nonché all'assenza di precedenti specifici a carico dello stesso, come precisato nella motivazione della decisione impugnata.

La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 - RECLAMO DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 20.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 5.6.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

La Società Perugia ed il Sig. Luciano Gaucci personalmente hanno proposto ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24 giugno 2003, con la quale, in seguito a deferimento inoltrato dal Procuratore Federale con provvedimento del 5.6.2003, gli incolpati erano stati riconosciuti responsabili rispettivamente: il Gaucci della violazione di cui all'art. 3 comma 1 C.G.S. ed all'art. 4 comma 3 C.G.S. per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone e di organi operanti nell'ambito federale negando la regolarità delle gare, nonché la correttezza dello svolgimento dei campionati; la Società Perugia della violazione di cui agli artt. 3 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta in ordine ai fatti contestati al suo Presidente. Con la delibera impugnata era stata inflitta a ciascuno degli incolpati la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00.

Gli appellanti sostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Luciano Gaucci e pubblicate sui quotidiani "Il Corriere dello Sport-Stadio" e "La Gazzetta dello Sport" del 3.6.2003, costituendo manifestazione del diritto di espressione e di critica, non presentano estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti. Nessuna responsabilità può attribuirsi all'autore di tali dichiarazioni per l'enfaticizzazione delle stesse operata da giornalisti in modo del tutto incontrollabile. Rilevano inoltre che i primi giudici non avrebbero tenuto in alcuna considerazione né il particolare momento in cui le dichiarazioni in esame vennero rilasciate, ovvero in un periodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla Società Catania Calcio contro la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria, né la mancanza di qualsivoglia forma di recidiva a carico del Gaucci, immune da precedenti di natura disciplinare nella stagione sportiva in corso. In subordine si deduce l'eccessività delle sanzioni, la cui entità configurerebbe una disparità di trattamento sanzionatorio a danno dei ricorrenti rispetto a casi assolutamente analoghi, definiti con l'irrogazione di sanzioni di minore gravità. In conclusione, chiedono il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l'adozione della sanzione dell'ammonizione.

La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l'accertamento compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esauritiva. Del resto, la lesività delle affermazioni del Gaucci, pubblicate sui quotidiani "Il Corriere dello Sport-Stadio" e "La Gazzetta dello Sport" del 3 giugno 2003 e riportate per esteso nella motivazione della decisione impugnata, è talmente palese da non richiedere dimostrazione alcuna. Sostenere, come fanno i ricorrenti, che frasi del tipo "certe squadre dovevano avere la precedenza" oppure "la verità è che la Federazione non esiste, c'è solo un padrone che comanda e che dispone" costituiscono lecita espressione del diritto di critica, è un mero espediente difensivo assolutamente inaccettabile. Nessun rilievo può assumere il particolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nesso tra le accuse di gestione parziale e scorretta dei campionati ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc. Catania, che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia sportiva. Per di più, il Gaucci con le sue dichiarazioni ha inteso denunciare una rappresaglia che

sarebbe stata posta in essere nei confronti di soggetti che avevano presentato ricorso al T.A.R. per l'impugnazione di delibere federali.

Le sanzioni irrogate in primo grado sono congrue in relazione alla portata e risonanza delle dichiarazioni, nonché all'assenza di precedenti specifici a carico dello stesso, come precisato nella motivazione della decisione impugnata.

La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non perfettamente identici.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Perugia di Perugia e del Sig. Gaucci Luciano come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 30.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)

**10 - RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO; DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30.5.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 6 del 17.7.2003)

In seguito a deferimento del Procuratore Federale del 30.5.2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 6 del 17 luglio 2003, sanzionava il Sig. Riccardo Gaucci, Amministratore Unico della Società Calcio Catania S.p.A., per violazione dell'art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e la Società Calcio Catania S.p.A. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. per avere, senza preventiva autorizzazione, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/CF della Corte Federale in merito alla gara Catania/Siena del 12 aprile 2003, infliggendo la sanzione dell'inibizione per dieci mesi a Riccardo Gaucci e quella dell'ammenda di € 80.000,00 alla Soc. Catania.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso sia il Procuratore Federale, sia il Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente.

Il primo rileva la manifesta contraddittorietà tra i motivi della decisione e le sanzioni irrogate, immotivatamente riduttive rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale in seguito ad attenta analisi dei precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi a quello in esame. Chiede pertanto che la C.A.F. voglia sanzionare il Sig. Riccardo Gaucci con l'inibizione di anni due ed applicare l'ammenda di € 100.000,00 alla Soc. Calcio Catania S.p.A..

Il Gaucci e la Soc. Catania, nel loro appello, sostengono invece che l'azione giudiziaria intrapresa avanti al T.A.R. Sicilia non si poneva in contrasto con i regolamenti ed i prin-

cipi dell'Ordinamento sportivo, segnatamente lo Statuto Federale ed il C.G.S., essendo intesa a ripristinare la legalità dei principi stessi ed il corretto funzionamento degli organi della Giustizia Sportiva. Essa tendeva quindi non ad ottenere la riforma nel merito di una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, bensì a ripristinare il corretto funzionamento dei vari organi ad essa appartenenti, in maniera corrispondente a quanto previsto dal C.G.S., che stabilisce l'assoluta inappellabilità e definitività delle decisioni rese dall'organo di ultima istanza. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si era reso assolutamente inevitabile, stante l'oggettiva impossibilità di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato rispetto alla Corte Federale. In via subordinata, gli appellanti eccepiscono l'eccessività delle sanzioni irrogate e la disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie precedentemente sanzionate in maniera meno afflittiva. Chiedono pertanto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, la riduzione delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare, da contenere nell'ammenda di € 10.000,00 nei confronti della Società e nell'inibizione per due mesi nei confronti del tesserato.

La C.A.F., previa riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione, ritiene che entrambi gli appelli debbano essere respinti.

L'impugnazione proposta in via principale dal Gaucci e dalla Soc. Catania è priva di fondamento, non potendosi dubitare che la proposizione del ricorso al T.A.R. per la Sicilia al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara Siena/Catania del 12.4.2003, senza preventiva autorizzazione ad adire le vie legali, configura una violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. che al comma 2 prevede l'obbligo per tutti gli affiliati di assumere, definitivamente efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo suddetto determina sanzioni sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche. Non può essere invocata come scriminante l'oggettiva impossibilità di esperire alcun rimedio interno alla F.I.G.C. di rango gerarchicamente sovraordinato rispetto alla Corte Federale, poiché il Gaucci e la Società Catania, una volta esauriti i gradi di giustizia domestica, avrebbero potuto rivolgersi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. ovvero alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., come previsto in forma obbligatoria dallo stesso art. 27 dello Statuto ai commi 3, 4 e 5.

Accertata così la formale violazione dei divieti imposti dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nessun rilievo può essere attribuito all'asserita fondatezza delle ragioni fatte valere in sede giurisdizionale ovvero all'urgenza indilazionabile dell'azione proposta dinanzi al T.A.R. sia perché tali circostanze non fanno venir meno l'antigiuridicità della condotta posta in essere dagli incolpati in contrasto con i principi statutari sia perché, come rilevato dai primi giudici, l'intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta di apposita deroga (richiesta che, nel caso in esame, gli incolpati non hanno neppure avanzato).

Il ricorso del Procuratore Federale e quello proposto in via subordinata dagli incolpati tendono rispettivamente all'inasprimento ed alla riduzione dell'entità delle sanzioni adottate dai primi giudici, con richiamo a precedenti delibere degli organi di disciplina sportiva riguardanti casi analoghi a quelli in esame.

Rileva la C.A.F. che la congruità delle sanzioni irrogate non può essere valutata attraverso il mero confronto con altre fattispecie, ciascuna delle quali presenta peculiarità esclusive che la rende non omogenea e pertanto non comparabile alle altre; la valutazione deve quindi essere compiuta con esclusivo riferimento al caso specifico.

La C.A.F. ritiene che i primi giudici abbiano correttamente graduato le sanzioni richiamando nella motivazione, da un lato, la gravità della violazione, che attiene ad una norma

fondamentale dell'ordinamento federale, e, dall'altro lato, la peculiarità del caso nei suoi aspetti di natura oggettiva e soggettiva. Si è quindi tenuto conto, in un quadro di indubbia gravità, che avrebbe potuto comportare sanzioni più severe, del comportamento processuale del Gaucci e della situazione soggettiva nella quale questi si è trovato ad operare.

Concludendo, la delibera impugnata appare immune da censura sotto ogni profilo e deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposto dal Procuratore Federale, dal Calcio Catania di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e li respinge. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**11 - RECLAMO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL SIG. IACONI IVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 315/C del 2.7.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C accoglieva in parte il reclamo di Iaconi Ivo, allenatore del Pescara Calcio, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 15.10.2003 dello stesso allenatore, adottato dal Giudice Sportivo in data 9.6.2003 in relazione alla gara Martina/Pescara svoltasi in data 8.6.2003, e riduceva la predetta squalifica al 30.9.2003.

Con l'appello in esame il ricorrente Iaconi chiede una riduzione della squalifica sulla base del fatto che il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento irrispettoso e non ingiurioso verso il direttore di gara.

La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l'appello avverso la decisione della commissione disciplinare, limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Pescara Calcio di Pescara e dispone incamerarsi la tassa versata.

**12 - RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2004** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 98 del 3.7.2003)

La Commissione Disciplinare accoglieva in parte il reclamo di Simeoni Davide, giocatore dello Sporting Riviera, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004 dello stesso giocatore, adottato dal Giudice Sportivo in data 28.5.2003, e riduceva la predetta squalifica al 30.9.2004.

Con l'appello in esame il ricorrente Simeoni chiede una riduzione della squalifica sulla base del fatto che l'arbitro, chiuso nello spogliatoio non avrebbe potuto vedere l'autore del calcio, nonché sul fatto che non sarebbe stato sentito il secondo arbitro.

La Commissione osserva che il ricorrente non deduce motivi di diritto che possono giustificare l'appello avverso la decisione della commissione disciplinare, limitandosi alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Simeoni Davide e dispone incamerarsi la tassa versata.

**13 - RECLAMO DEL CALCIATORE SCALA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.11.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA**

**PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 314/C del 2.7.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di deferimento della Procura Antidoping, che contestava al calciatore Scala Raffaele del Gladiator la violazione degli artt. 1 e 39 del C.G.S. per aver assunto sostanze dopanti in occasione della gara Gladiator/Latina del 9.3.2003, infliggeva allo stesso Scala la squalifica fino al 28.11.2003.

Il calciatore Scala ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione di motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti.

L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l'appellante non ha inviato i motivi di gravame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29.5, 6, 8 e 9 C.G.S., l'appello come sopra proposto del calciatore Scala Raffaele.

**14 - RECLAMO DEL CALCIATORE D'IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003)

Con atto del 7.3.2003 la soc. Taranto Calcio srl proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la validità del contratto economico depositato il 26.2.2003 presso la Lega Professionisti Serie C dal calciatore D'Ignazio Pulpito Gilberto, deducendo la nullità formale e sostanziale dello stesso. Sosteneva in particolare che il contratto, avente la dicitura aggiunta a penna *integrazione a garanzia*, era stato stipulato il 6.9.2002 e non l'1.1.2003, come risultava dalla copia depositata in Lega dal calciatore; in ogni caso, che l'atto era stato sottoscritto a titolo di garanzia per l'ipotesi di una completa guarigione del D'Ignazio da un grave infortunio al ginocchio sinistro che l'aveva colpito il 31.8.2001 e che ne aveva compromesso la regolare partecipazione all'attività agonistica.

Posto a conoscenza del reclamo il D'Ignazio chiedeva la ratifica del contratto, affermando che l'accordo scritto costituiva una sorta di controdeklarazione che doveva garantirlo in relazione al contratto (simulato) del 30.8.2002, sottoscritto nell'esclusivo interesse della società in relazione al deposito delle fideiussioni per l'insieme dei contratti con i calciatori per la stagione 2002/2003.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D relativo alla riunione del 16.4.2003 la Commissione Tesseramenti respingeva la ricostruzione dei fatti proposta dalla società rilevando, in sintesi, che il contratto del 30.8.2002 non faceva riferimento alcuno alle condizioni fisiche del calciatore (che aveva cessato le cure mediche, peraltro, in epoca anteriore ed era stato impiegato in diverse gare di campionato e di Coppa Italia) e che il contratto con la dicitura *a garanzia* non traeva origine, perciò, dallo stato di salute del calciatore, ma dall'esigenza di integrare il contratto del 30 agosto; esigenza derivante dalla previsione di un importo irrisorio rispetto all'importo originario e dalla conseguente necessità di garantire il D'Ignazio, per l'appunto, rispetto al contratto del 30.8.2002, simulato tra le parti nell'interesse della società e per via delle fideiussioni che questa avrebbe dovuto prestare.

La Commissione accoglieva in toto, dunque, la versione del calciatore, ma nell'esaminare la regolarità formale del contratto e la tempestività del deposito, osservava, quanto alla prima, che la mancanza della data non era motivo di nullità (tra i requisiti previsti dall'art. 2 dell'Accordo Collettivo non è prevista a pena di nullità, scriveva, la data di stipulazione); rilevava invece, a proposito della seconda, che *per ragioni logiche* derivanti dalla

natura dell'accordo questo doveva supporre raggiunto in epoca immediatamente successiva al contratto del 30 agosto. Poiché il deposito era avvenuto il 26.2.2003, e cioè ben oltre il termine di giorni 60 previsto dall'art. 3, comma primo, dell'Accordo, il contratto doveva considerarsi non produttivo di effetto alcuno.

Avverso tale decisione proponeva appello il D'Ignazio che insisteva sulla sua versione dei fatti ribadendo, in particolare, che il contratto a *garanzia* era stato concluso *qualche mese dopo* rispetto al 30.8.2002, e cioè quel giorno 1.1.2003 che figurava sul contratto stesso. Dovendosi considerare tempestivo, di conseguenza, il deposito presso la Lega, chiedeva che fosse dichiarato pienamente valido ed efficace.

L'unica questione sulla quale questa Commissione è chiamata a pronunciarsi riguardo la tempestività o meno del deposito del contratto a *garanzia*, da parte del D'Ignazio, presso la Lega Professionisti Serie C; deposito avvenuto, come rilevato più volte in precedenza, il 26.2.2003. Quanto alle altre questioni, rilevato che sono state decise dalla Commissione Tesseramenti in modo che questa Commissione condivide in pieno, è appena il caso di osservare che non costituiscono oggetto del presente giudizio d'appello, visto che la società Taranto che a suo tempo ha dato luogo al procedimento ha ritenuto di non proporre impugnazione nonostante una ricostruzione dei fatti da parte della Commissione di prima istanza che recepisce in pieno non la sua, ma la tesi dell'odierno appellante.

Così stando le cose occorre dar per certo che il contratto a *garanzia* è intervenuto non con riferimento alle condizioni di salute del calciatore (peraltro ripresi dall'infortunio dell'agosto del 2001 in epoca ampiamente antecedente), ma al compenso fatto figurare nel contratto del 30.8.2002, di gran lunga inferiore (per ragioni connesse ad esigenze della società) all'originario compenso del contratto del 2001. Bisogna individuarne soltanto l'epoca, indicata dalla società Taranto nel settembre 2002 e fissata dalla Commissione Tesseramenti in quella immediatamente successiva al contratto dell'agosto del 2003, cui il contratto a *garanzia* era funzionalmente collegato. Quanto alla tesi della società non può sfuggire come a fronte della data 1.1.2003 del contratto depositato dal D'Ignazio la stessa altro non abbia fatto che indicarne una diversa, senza offrire in proposito prova di alcun genere. Si è trattato da parte della società di una mera indicazione che, priva com'è di riscontri, non può costituire prova della falsità della data del documento del D'Ignazio. Non lo costituisce anche perché resa nel contesto di una versione dei fatti che si è dimostrata del tutto inattendibile.

La Commissione Tesseramenti è giunta ad individuare la data del contratto sulla base di sole considerazioni logiche. Da ritenersi, per la verità, largamente condivisibili, ma che non consentono di fissare l'epoca del contratto in modo assolutamente certo: settembre 2002 e non, ad esempio, alcune settimane dopo. È vero, infatti, che il contratto depositato dal D'Ignazio va concettualmente collegato al contratto del 30.8.2002, costituendo la garanzia del calciatore a fronte dei minori importi del contratto stesso, ma non si vede per quale ragione detta garanzia non possa essere stata *formalizzata* (per un qualsivoglia motivo) settimane dopo rispetto al contratto dell'agosto, invece che immediatamente, come supposto dalla Commissione Disciplinare. Se si considera che al momento i rapporti tra società e calciatore erano improntati a normale correttezza e che nessuna particolare ragione suggeriva una qualche urgenza, ben può ritenersi che il contratto a *garanzia* risaliva a quel 1° gennaio 2003 che è la data che figura nel contratto; data che può essere ritenuta falsa solo sulla base di dati di fatto certi e non sulla base di semplici supposizioni.

In assenza di prove certe della falsità della data, insomma, deve ritenersi che il contratto depositato dal D'Ignazio presso la Lega Professionisti è stato sottoscritto il 1° gennaio 2003 e, di conseguenza, che il deposito (avvenuto il 26 febbraio dello stesso anno) è stato tempestivo. In accoglimento dell'appello del calciatore, il contratto stesso va dichiarato pienamente valido ed efficace tra le parti.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal calciatore D'Ignazio Pulpito Gilberto, annullando l'impugnata delibera e dichiara la validità del contratto economico depositato in data 26.2.2003 stipulato dal reclamante con il Taranto Calcio. Ordina restituirsi la tassa versata.

**15 - RECLAMO DELL'U.S. PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. RICCHIARI DARIO IN RELAZIONE ALLA GARA PANORMUS/PALERMO DELL'11.5.2003** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 10.7.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 10 luglio 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo in merito al comportamento tenuto dal Sig. Ricchiari Dario, allenatore della U.S. Palermo, in occasione della gara Panormus/Palermo del giorno 11.5.2003, infliggeva alla società la sanzione dell'ammenda di € 200,00 ed al Ricchiari quella della squalifica fino al 31.12.2003.

Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Palermo osservando che la decisione era stata adottata sulla base del referto dell'arbitro di gara; arbitro che, nel caso particolare (torneo "Fair Play Esordienti"), altri non era se non un dirigente della soc. Panormus, il Sig. Bruscia Antonio. Trattandosi di soggetto "di parte" le cui affermazioni non potevano essere ritenute attendibili, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

L'impugnazione della U.S. Palermo, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 40, comma 7, lettere d) e d1) C.G.S., il reclamo a questa Commissione d'Appello Federale è ammesso, nel caso (come quello in esame) dei giudizi del Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, quando la squalifica abbia durata superiore ai dodici mesi. Poiché il Ricchiari è stato squalificato nel luglio 2003 fino al 31 dicembre dello stesso anno, e dunque per un periodo inferiore ai dodici mesi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. Palermo di Palermo ai sensi dell'art. 40.7 d/d1) C.G.S. e dispone incamerarsi la tassa versata.

**16 - RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO PIETRO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 29/D dell'8.5.2003)

Con reclamo del 18.2.2003 la S.C. Mediterranea adiva la Commissione Vertenze Economiche facendo presente che in occasione della cessione alla U.S. Battipagliese dei calciatori De Giorgio Pietro e Magnabosco Antonio questa società si era obbligata a corrispondere la somma di L. 10.000.000 *alla stipula del primo contratto da professionista da parte dei calciatori sopra citati* e poiché il primo dei due era stato trasferito alla S.S.C. Napoli con contratto del 6.9.2002 chiedeva la condanna della U.S. Battipagliese alla corresponsione della somma pattuita.

La Commissione, con sentenza resa pubblica con il Com. Uff. n. 29/D del giorno 8.5.2003, rigettava la richiesta osservando che nel caso di specie non ricorreva cessione

alcuna trattandosi di giovane calciatore titolare di tesseramento giovanile annuale; in ogni caso che a norma dell'art. 95, comma 5, delle N.O.I.F. la scrittura andava considerata nulla ed inefficace; da ultimo, che nel caso in esame avrebbe potuto pattuirsi il premio di preparazione di cui all'art. 96 delle N.O.I.F., ma che a questo fine il documento sottoscritto dalla U.S. Battipagliese era privo dei requisiti minimi di validità di cui al comma 3 dell'articolo appena citato. Rigettava la richiesta della società reclamante, dunque, ed anzi deferiva alla Commissione Disciplinare i rappresentanti legali delle due società per avere posto in essere pratiche non consentite.

Avverso tale decisione proponeva appello la S.C. Mediterranea che riconosceva come nel caso dei calciatori De Giorgio e Magnabosco non si trattasse di trasferimento e/o cessione, ma osservando che la scrittura doveva essere intesa *come un riconoscimento di debito in seguito al regolamento tra le parti in ordine alla corresponsione del premio di preparazione*; scrittura che andava valutata, dunque, non alla luce dell'art. 95 delle N.O.I.F. (che si riferiva alle ipotesi di trasferimento e/o cessione), ma dell'art. 96. Quanto alla ritenuta nullità, rilevava poi che l'art. 96 nel testo in vigore all'epoca della scrittura *non prevedeva alcun requisito di validità in ordine a transazioni e convenzioni intercorse tra le parti*.

L'appello della S.C. Mediterranea, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

La stessa società appellante riconosce come nel caso in esame non si sia in presenza di cessione di contratto e/o di trasferimento visto che la qualifica di giovane calciatore del De Giorgio rendeva *giuridicamente impossibile* (l'espressione è contenuta nell'atto di appello) fattispecie come questa. Conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Vertenze Economiche, con la scrittura a firma della U.S. Battipagliese non si verte, dunque, nell'ipotesi di cui all'art. 95 delle N.O.I.F., ma in tema di premi di preparazione; tema disciplinato dal più volte ricordato art. 96 delle stesse N.O.I.F.

Così stando le cose non vi è dubbio che a norma del comma 2 dell'art. 96 delle N.O.I.F. l'odierna appellante avrebbe dovuto far valere il diritto alla corresponsione del premio innanzi alla Commissione Premi Preparazione; seguire l'iter procedurale minuziosamente indicato dal comma 3 dell'articolo in esame e ricorrere alla Commissione Vertenze Economiche soltanto in caso di impugnazione. Come invece non è avvenuto, dal momento che la S.C. Mediterranea ha adito da subito la Commissione Vertenze Economiche, senza attenersi ad alcuno dei passaggi procedurali, peraltro, di cui al ricordato comma 3.

La completa irrivalenza della procedura seguita dalla società impedisce, di conseguenza, l'accoglimento dell'appello. Come correttamente già ritenuto in sede di giudizio di primo grado.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.C. Mediterranea di Scalea (Cosenza) come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**17 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE LEONE CARMINE** (Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 2/C del 7.7.2003)

La C.A.F., pronunciandosi in data 7 luglio 2003, ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo interposto dalla U.S. Isola avverso la squalifica del calciatore Leone Carmine, irrogata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 101 del 30 aprile 2003 del Comitato Regionale Calabria) e successivamente ridotta dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 116 del 9 giugno 2003, pubblicato il giorno successivo, del Comitato Regionale Calabria) con riguardo al comportamento tenuto dal suddetto calciatore nel corso della partita del Campionato di Promozione, gir. A, Luzzese/Isola Capo Rizzuto, giocata a Luzzi il 27.4.2003.

Avverso tale decisione interponeva tempestivamente gravame per revocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. e), C.G.S. la società appellante U.S. Isola. In effetti, la declaratoria di inammissibilità si è fondata su un errore materiale di fatto nella percezione degli atti di causa, che ha portato a ritenere il gravame interposto in data 20 giugno (e così tardivo), anziché in data 16 giugno 2003, come invece in effetti era avvenuto. Ne consegue l'erroneità del disposto rigetto in rito dell'appello della U.S. Isola e la conseguente necessità di sua riforma.

All'accoglimento della revocazione consegue la necessità che la C.A.F. affronti il merito del reclamo originario tempestivamente proposto, in ordine al deliberato della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, avverso la (parziale) conferma ivi contenuta dell'inibizione irrogata nei confronti del calciatore Leone Carmine dell'autore degli atti di violenza ai propri danni - la Commissione Disciplinare, ridimensionando l'accaduto dopo l'audizione dell'arbitro che aveva inquadrato il fatto in un atto di protesta violenta e non di violenza concreta e consumata, aveva adeguato e commisurato la squalifica alla natura ed entità del comportamento, riducendola al 30 aprile 2004 (dall'originaria sanzione di squalifica sino al 30 giugno 2005 irrogata appunto dal Giudice Sportivo). Nell'appello avverso tale decisione, la U.S. Isola richiedeva una nuova riduzione della squalifica del proprio calciatore, sulla base del rilievo che il Leone Carmine - in contrasto con quanto risultante dal referto arbitrale - avrebbe tenuto un comportamento di mera protesta, benché scomposta, dal quale era aliena ogni forma di violenza: non avrebbe il calciatore consumato né tentato alcun reato, ma si sarebbe meramente lasciato trascinare dalla foga di far osservare un errore di valutazione tecnica, trovando ciò conforto in quanto dichiarato dal Direttore di gara dinanzi alla Commissione Disciplinare.

Risulta manifesto che l'impugnazione della U.S. Isola reitera gli argomenti già svolti innanzi alla Commissione Disciplinare e diretti ad ottenere un diverso e più benevolo inquadramento della violazione disciplinare di cui il proprio tesserato si è reso - inequivocamente - protagonista. Già la Commissione Disciplinare, invero, aveva provveduto a derubricare l'accaduto da atto di violenza consumata in atto di protesta violenta. Con il gravame qui in decisione la U.S. Isola mira ad ottenere un'ulteriore mitigazione della valutazione dei fatti e della commisurazione della pena da parte della C.A.F.. In quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, e non estrinsecantisi nell'enucleazione di specifici *errori in iudicando o in procedendo* della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'impugnazione della U.S. Isola risulta però inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo per revocazione, annulla la sua precedente delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiara inammissibile l'attuale ricorso dell'U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**18 - RECLAMO DEL SIG. FABIO QUAGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 503 del 18.7.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque ha rigettato il reclamo del Sig. Fabio Quaglia avverso l'inibizione del medesimo sino al 31.12.2003, irrogata dal Giudice Sportivo (con provvedimento del 30 giugno 2003) per avere egli, benché precedentemente inibito, preso parte all'incontro Pro Reggina '97/N.A.S. Lazio del 28.6.2003, in qualità di allenatore, come da distinta presentata dall'arbitro.

Ricordava la Commissione come il comportamento addebitato al Quaglia, ad avviso della Società di appartenenza (che in quella sede - a differenza di quanto avviene dinanzi alla C.A.F. - aveva assunto le vesti di ricorrente), trovasse giustificazione nel comportamen-

to minaccioso tenuto, prima della gara, dai sostenitori della squadra locale; ciò avrebbe indotto il Quaglia alla decisione di sedersi in panchina per riparare sé e la squadra dai facinorosi tifosi della squadra locale, pur nella consapevolezza di incorrere in una probabile squalifica. Rilevava tuttavia la Commissione come la asserita giustificazione del comportamento tenuto dal Quaglia non trovasse conforto alcuno negli atti ufficiali di gara (rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo), muniti ex art. 31 lett. a-1) e b-1) C.G.S. di fede probatoria privilegiata circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare: orbene, da tali atti si poteva evincere che il contegno dei tifosi e dei dirigenti locali fosse stato del tutto normale e che non si fosse verificata alcuna manifestazione violenta e minacciosa da parte del pubblico, si da far risultare la giustificazione adottata dal Sig. Quaglia affatto corrispondente alla realtà dei fatti.

In ordine alla commisurazione della pena, la Commissione Disciplinare riteneva congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo (cinque mesi supplementari rispetto alla precedente inibizione, per violazione della quale il Quaglia veniva ulteriormente sanzionato), in considerazione della recidività del tesserato.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 503 del 18 luglio 2003 della Divisione Calcio a Cinque, il Sig. Fabio Quaglia - questa volta in proprio - interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. il 24 luglio successivo.

Ripercorreva l'appellante la "storia" delle plurime sanzioni comminatigli nella stagione sportiva 2002/2003, rendendole apparentemente *tutte* oggetto delle proprie censure. In particolare affermava il Quaglia come l'errore iniziale fosse da ricondurre alla squalifica comminatagli irrogata a seguito del comportamento tenuto, nelle vesti di tifoso interessato, nel corso della partita di andata della finale del Campionato Nazionale Maschile Lazio/Prato. Reiterava quindi l'appellante gli argomenti già dedotti nel gravame della Società N.A.S. Lazio contro la decisione del Giudice Sportivo, volti sostanzialmente ad avvalorare la tesi per cui la partecipazione del tesserato alla gara Pro Reggina '97/N.A.S. Lazio era giustificata dalle minacce ricevute dai sostenitori della squadra avversaria.

Il ricorso risulta così chiaramente diretto ad ottenere una nuova e più mite valutazione del fatto da parte della C.A.F., senza estrinsecarsi nell'enucleazione di specifici *errores in iudicando o in procedendo* della pronuncia resa dalla Commissione Disciplinare. Il gravame - in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio, in contrasto con il combinato disposto delle lett. b), c) e d) dell'art. 33, comma 1, C.G.S. - è conseguentemente inammissibile. Del pari inammissibile è la richiesta del Sig. Quaglia di ridurre l'ammenda pecuniaria irrogata alla Società N.A.S. Lazio: e ciò sia per difetto di legittimazione attiva, potendo un simile gravame essere proposto unicamente e direttamente dalla Società sanzionata; sia perché sul punto si è oramai formato il giudicato, non essendo stata la decisione del Giudice Sportivo censurata dinanzi alla Commissione Disciplinare nel capo relativo alla sanzione pecuniaria predetta, ma unicamente nella parte concernente l'inibizione al tesserato (si vedano le conclusioni del reclamo del 3 luglio 2003: "*Chiediamo quindi alla Commissione Disciplinare di accogliere la nostra istanza di clemenza per una riduzione di pena per il dirigente allenatore sig. Fabio Quaglia che milita da anni con grande impegno per il successo di questa disciplina sportiva*").

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello del Sig. Fabio Quaglia come sopra proposto ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**19 - APPELLO DEL G.S. A.C.O. SAN FILIPPO NERI AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE FINO AL 13.12.2006 AL CALCIATORE FLAVIO NAPOLI E FINO AL 13.6.2006 AI CALCIATORI CAMPANELLI DAVIDE E POMPA MARCO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in data 17 luglio 2003, rigettava l'appello proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri e confermava le pene irrogate ai calciatori Napoli Flavio, Campanella Davide e Pompa Marco dal Giudice Sportivo di 1° Grado, con decisione del 12 giugno 2003, in merito alla gara San Filippo Neri/Riano Calcio del 3.6.2003.

Rilevava il Giudice Sportivo di 2° Grado come il referto arbitrale - confermato in sede di audizione dinanzi al medesimo Giudice Sportivo dal Direttore di gara - facesse piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 31, lett. a1), C.G.S., conseguendone l'irricevibilità delle censure formulate dall'appellante, tutte sostanzialmente volte a prospettare una ricostruzione dell'accaduto nel corso dell'incontro San Filippo Neri/Riano Calcio diversa e contrastante rispetto a quella di cui agli atti ufficiali di gara. Riteneva inoltre, in merito alla commisurazione della pena, che la sanzione determinata dal giudice inferiore fosse equa in relazione al contenuto del referto arbitrale e del supplemento.

Avverso tale decisione, in data 23 luglio 2003, il G.S. A.C.O. San Filippo Neri interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo, si censurava la decisione del Giudice Sportivo per il fatto che il reclamo fosse stato posto in discussione senza che la società reclamante fosse stata posta a conoscenza degli esiti dell'audizione resa dall'arbitro della gara dinanzi al medesimo giudice d'appello, da cui sarebbe risultato leso in maniera decisiva il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Con il secondo motivo si lamentava che la decisione d'appello avesse rigettato il reclamo sostanzialmente omettendo qualsivoglia motivazione in ordine alle molteplici e specifiche censure sollevate. Con il terzo motivo si chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare e l'invio degli atti al competente Ufficio Indagini, onde far piena luce sui comportamenti della squadra avversaria del San Filippo Neri nella gara incriminata: comportamenti che non sembrano assolutamente suffragare le tesi accusatorie del Direttore di gara. Con il quarto motivo, infine, si chiedeva una nuova valutazione in merito alla commisurazione della pena, denunciandosi la sanzione irrogata quale esageratamente affittiva rispetto alla giovanissima età degli atleti sanzionati.

Il gravame è inammissibile per quanto attiene ai motivi secondo, terzo e quarto, con i quali si reitera dinanzi alla C.A.F. la richiesta di una nuova e più clemente valutazione dei fatti e delle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, e quindi un terzo grado di giudizio, in contrasto con il ruolo della C.A.F. di giudice (ordinariamente) di sola legittimità. In particolare va poi rilevato come le censure sollevate in secondo grado non siano state affatto rigettate senza motivazione, posto che il Giudice Sportivo ha puntualmente rilevato come la fede privilegiata che assiste il referto arbitrale fosse da sé sola sufficiente a precludere l'esame dell'articolata impugnazione proposta dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri, *in toto* imperniata sul tentativo di avvalorare una ricostruzione dei fatti contrastante con quella attestata nel referto. Tanto meno potrà la C.A.F. soffermarsi su questo profilo, e neppure sulla censura - parimenti volta a porre in discussione il principio generalissimo della forza probatoria privilegiata degli atti ufficiali di gara - che lamenta la mancata sospensione del procedimento disciplinare ed il mancato invio degli atti al competente Ufficio Indagini, ad opera del Giudice Sportivo di 2° Grado.

Infondato è invece il primo motivo di gravame, essendo orientamento giurisprudenziale costante di questa Commissione d'Appello Federale quello per cui la parte appellante non ha un diritto processuale perfetto né a presenziare né ad essere posta a conoscenza degli esiti dell'audizione del Direttore di gara disposta dal giudice d'appello, non rientrando tali elementi nella garanzia del contraddittorio di cui gode la parte soggetta a procedimento disciplinare. Il diritto di difesa si compendia infatti nella garanzia di essere assistiti da persona di fiducia (art. 30, comma 6, C.G.S.) e di essere ascoltati, a richiesta,

in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice Sportivo (art. 30, comma 5, C.G.S.); per contro, *non è consentito* il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate (art. 30, comma 4, C.G.S.), il che esclude tanto il diritto di presenziare alla deposizione integrativa dell'arbitro quanto quello di essere posti a conoscenza dei suoi esiti.

Non è certo contestabile, come quanto sostenuto dalla società appellante, che l'art. 32, comma 6, C.G.S. riconosca ai ricorrenti ed alle controparti del procedimento di seconda istanza il diritto di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi gli eventuali supplementi di rapporto. Bisogna rilevare, tuttavia, che i supplementi cui fa riferimento la norma in esame sono quelli eventualmente acquisiti *non nel corso dello stesso giudizio* di seconda istanza, ma del giudizio di prima istanza. Le esigenze di speditezza tipiche del procedimento sportivo non consentono, infatti, i rallentamenti dovuti alla presa di visione degli atti acquisiti nel corso dello stesso procedimento cui si riferisce la richiesta e gli ulteriori rallentamenti dovuti ad eventuali nuove deduzioni delle parti. Tale visione e tali nuove difese sono per contro in ogni caso garantite in vista del giudizio di terza istanza; là dove, peraltro, va rilevato come nel caso *de quo* la deduzione in proposito sollevata dinanzi alla C.A.F. - per cui dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado l'arbitro avrebbe *"modificato sostanzialmente il racconto sulle modalità di svolgimento dei fatti"* - non trova punto riscontro nella realtà, avendo anzi l'arbitro *"confermato totalmente referto e supplemento"* e quindi mantenuto inalterata, alla virgola, la ricostruzione dei fatti esposta nel referto: sì che l'ottenuta visione degli esiti dell'audizione del Direttore di gara non risulta affatto idonea a fondare qualunque censura nel merito alla decisione odieramente impugnata, conseguendone l'irrelevanza del presunto vizio processuale dedotto dall'appellante.

Prova della fondatezza della tesi appena esposta (su cui v. già la decisione della C.A.F. del 12 maggio 2003, Polisportiva Pro Valdiano Calcio, Com. Uff. n. 43/C) risiede infine nella previsione - dell'art. 33, comma 2, C.G.S. - per cui nel giudizio innanzi a questa Commissione è riconosciuto alle parti il diritto di avere copia dei (soli) documenti ufficiali, ma non anche dei nuovi atti eventualmente acquisiti nel corso del giudizio.

In ordine al quarto motivo di ricorso, infine, la censura si fonda sulla individuazione (*rectius*: sulla pretermissione di alcuni) degli elementi giuridico-fattuali da prendere in considerazione in vista della commisurazione della pena irrogata ai calciatori. In effetti, pare che - pur a fronte dell'innegabile gravità della condotta sanzionata - la giovanissima età dei calciatori imponga una più benevola valutazione del complesso dei fatti ascritti ai calciatori suddetti. Il motivo va pertanto accolto, riducendosi conseguentemente la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005.

Per questi motivi, la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal G.S. A.C.O. San Filippo Neri di Roma, riducendo la sanzione inflitta al calciatore Flavio Napoli fino al 13.12.2005 e le sanzioni inflitte ai calciatori Davide Campanelli e Marco Pompa fino al 13.6.2005. Dispone restituirsi la tassa versata.

**20 - RECLAMO DELL'A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LE SANZIONI DI INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. DE VITA COSIMO E DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. PRO EBOLITANA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)

**21 - RECLAMO DEL SIG. DE VITA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE PER L'INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)

La A.C. Pro Ebolitana e il Sig. Cosimo De Vita, Presidente della suddetta Società, hanno proposto separati appelli contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pronunciata in data 24 luglio 2003 e pubblicata sul Com. Uff. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale venivano comminate: al De Vita la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi sei per violazione dell'art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1 C.G.S.; alla A.C. Pro Ebolitana la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S..

I due ricorsi vanno riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Il deferimento del Procuratore Federale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4.6.2003, senza aver richiesto l'autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta concretizza la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale in base alla quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla F.I.G.C. e alle Leghe, hanno l'obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. "clausola compromissoria" vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C..

Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contesta la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limita a chiedere che il suo comportamento sia più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiede una congrua riduzione della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria è stata posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti come di recente è avvenuto in altri analoghi casi.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso possa essere accolto in ragione delle motivazioni adottate e che quindi le sanzioni inflitte possono essere congruamente ridotte.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e del Sig. De Vita Cosimo, li accoglie parzialmente, riducendo la sanzione dell'inibizione a mesi 10 al Sig. De Vita Cosimo e a € 8.000,00 quella pecuniaria alla società A.C. Pro Ebolitana. Dispone restituirsi le tasse versate.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO DOTT. NINO DI DIECO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)

Con atto del 23 maggio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il dott. Nino Di Dieco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, addebitandogli la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla condotta tenuta nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara Castrovillari/Marsala dell'11.5.2003.

Risultava dal referto arbitrale, trasmesso alla Procura del Presidente del Comitato Interregionale, che l'incolpato, nella predetta occasione, era entrato nello spogliatoio dell'arbitro e, qualificandosi come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, aveva rivolto al direttore di gara, con tono adirato, le seguenti espressioni: "se viene giù lo stadio i responsabili siete voi della terna perché in trent'anni di calcio non ho mai visto un assistente che sbaglia tredici fuorigioco - comunque tra due minuti chiamo Punghellini e mercoledì ne parlo personalmente".

All'esito del procedimento di primo grado la Commissione Disciplinare, accertata la responsabilità del Di Dieco ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S., gli irrogava la sanzione dell'inibizione per anni uno.

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Di Dieco, sostenendo di aver fatto ingresso nello spogliatoio dell'arbitro durante l'intervallo della gara in questione con intenti di natura collaborativa, al solo fine di richiamare il direttore di gara ad una maggiore attenzione onde evitare e prevenire intemperanze del pubblico, dal momento che un gruppo di tifosi si era arrampicato sulla rete di protezione del campo protestando per alcune decisioni discutibili sulla posizione di fuorigioco dei calciatori del Castrovillari in azioni di attacco. Il ricorrente afferma comunque di non aver rivolto minacce al direttore di gara e di non aver avuto intenzione di millantare il proprio ruolo nei confronti del Presidente Punghellini. Le diverse risultanze del referto andrebbero pertanto attribuite ad errata interpretazione da parte del direttore di gara. Il Di Dieco conclude chiedendo, in via principale, la riforma integrale della decisione impugnata; in subordine, lamenta l'eccessività della sanzione irrogatagli e chiede che la stessa sia ridotta al minimo e comunque in misura più adeguata alla reale rilevanza della condotta addebitatagli.

Il Procuratore Federale ha chiesto, in sede di discussione, la reiezione dell'appello e l'integrale conferma della decisione impugnata.

La C.A.F. rileva che il ricorso merita parziale accoglimento esclusivamente in punto entità della sanzione.

Appaiono per contro inaccettabili le deduzioni dell'appellante circa "l'innocuità" del suo ingresso nello spogliatoio arbitrale, il momento di tale ingresso (l'intervallo tra il primo e il secondo tempo), il tenore letterale delle frasi proferite dal Di Dieco e riportate dal direttore di gara nel referto (che notoriamente costituisce fonte di prova privilegiata), lo stretto legame familiare dell'incolpato con il Presidente della società di casa, che fa presumere l'esistenza di un interesse personale dello stesso nella circostanza specifica, ed infine la spendita della propria carica federale nonché dei rapporti intercorrenti con il Presidente Punghellini, che il ricorrente nei propri scritti difensivi non ha potuto negare, sono

circostanze che, prese singolarmente ed ancor più nella loro correlazione e contestualità, delineano senza possibilità di equivoco un quadro di piena responsabilità del Di Dieco riguardo alle infrazioni contestategli.

La condotta in esame integra infatti, senza dubbio, la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale, ed a maggior ragione quelli che, come il Di Dieco, rivestono cariche importanti, di tenere, in tutti i rapporti di qualsiasi natura, un contesto conforme ai principi di lealtà e correttezza. Riaffermata quindi la responsabilità, si può invece addivenire alla riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare valorizzando circostanze attenuanti, non prese in considerazione dai primi giudici, individuabili nel fatto che l'episodio rimase circoscritto nell'ambito di un colloquio privato svoltosi nello spogliatoio dell'arbitro e non ebbe pubblicità. Esso non venne infatti recepito da terzi che pure si trovavano nei pressi, come pare confermato dalla dichiarazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Castrovillari prodotto dal ricorrente, il cui contenuto non è incompatibile con il referto arbitrale e può quindi essere utilizzato come mezzo di prova ai fini della concessione dell'attenuante.

Alla luce delle considerazioni svolte appare sanzione congrua quella della inibizione per otto mesi.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal dott. Nino Di Dieco riducendo a mesi 8 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - RECLAMO DEL SIG. GRASSI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI UNDICI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003)

**3 - RECLAMO DEL SIG. BOLZONELLO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI UNDICI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003)

**4 - RECLAMO DEL SIG. DAL MAS GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI NOVE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003)

**5 - RECLAMO DEL SIG. BEAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003)

**6 - RECLAMO DEL SIG. TURRIN SILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI CINQUE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 LETT. E DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 11 del 4.8.2003)

La Commissione d'Appello Federale,

Disposta la riunione degli appelli, visti gli evidenti elementi di connessione;

Considerato che la difesa dei reclamanti Grassi, Bolzonello, Dalmas e Bean ha ribadito in sede di udienza, ottenendo la formale adesione della stessa Procura Federale, l'eccezione di incompetenza dell'Organo giudicante di primo grado (Commissione Disciplinare presso la L.N.D.) a cui gli incolpati erano stati deferiti, già formulata negli scritti difensivi;

Ritenuto che l'eccezione risulta non priva di margini di fondatezza, nei limiti dell'interesse degli attuali appellanti, membri effettivi e supplenti del locale Collegio dei Revisori, atteso che gli elementi di ordine meramente soggettivo, inerenti al ruolo investito presso organi nazionali da parte del Presidente del Collegio dei Revisori nonché alla designazione da parte di uno dei membri effettivi, non sono tali da evitare che la vertenza si radichi presso l'Organo di giustizia competente per territorio in relazione agli ambiti ed ai confini dell'attività effettivamente svolta dall'organo di controllo presso il Comitato Regionale interessato;

Ritenute, al contrario, non fondate le osservazioni della difesa del Turrin, sia in ordine alla rilevanza dell'aspetto della nomina da parte degli Organi centrali dei dirigenti federali in argomento che per quanto attiene all'inappellabilità della pronuncia di prime cure, aspetto quest'ultimo del tutto superato dalla riformulazione del Codice di Giustizia Sportiva intervenuta il 31 luglio 2003 ed immediatamente applicabile.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli dei Signori Grassi Bruno, Bolzonello Sergio, Dal Mas Giovanni, Bean Marco e Turrin Silvano come sopra proposti, annulla le impugnate delibere per quanto di ragione, rinviando alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia per il rinnovo del giudizio di primo grado. Ordina restituirsi le tasse versate.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2003**

- 1 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONI SOTTOINDICATE:**
- INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388PF/EF/MM;
  - AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384PF/EF/MM (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

La C.A.F., sospende la decisione, concede il termine alla società istante di gg. 20 per la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati.

